



Raccolta della giurisprudenza

Affaire T-762/15

(pubblicazione per estratto)

**Sony Corporation
e
Sony Electronics, Inc
contro
Commissione europea**

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019

«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania – Infrazione per oggetto – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Ammende – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende»

Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell'importo di base – Carattere dissuasivo – Applicazione di un coefficiente moltiplicatore all'importo di partenza – Criteri – Dimensioni e risorse complessive dell'impresa sanzionata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 30)

(v. punti 292-297)

Sintesi

Nella sentenza Sony e Sony Electronics/Commissione (T-762/15), pronunciata il 12 luglio 2019, il Tribunale ha respinto la domanda della Sony Corporation e della sua controllata Sony Electronics diretta, in via principale, all'annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015¹, e, in subordine, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta loro con tale decisione stante una violazione delle norme in materia di concorrenza nel settore della produzione e fornitura di unità a dischi ottici (in prosieguo: le «UDO»).

A seguito di un'indagine amministrativa avviata su denuncia, la Commissione aveva concluso che tredici società avevano partecipato a un'intesa sul mercato delle UDO. Ai sensi della decisione impugnata, la Commissione ha dimostrato che, per lo meno dal 23 giugno 2004 al

¹ Decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici).

25 novembre 2008, la Sony Corporation, la sua controllata Sony Electronics e le altre partecipanti a detta intesa vietata avevano coordinato il loro comportamento relativamente ai procedimenti di gara d'appalto organizzati dai produttori di computer Dell e Hewlett Packard. Secondo la Commissione, le società coinvolte avevano tentato, mediante una rete di contatti bilaterali paralleli, di fare in modo che i prezzi dei prodotti UDO si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali. La Commissione ha quindi inflitto un'ammenda pari a EUR 21 024 000 alla Sony Corporation e alla sua controllata Sony Electronics per violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

La Sony Corporation e la Sony Electronics hanno dedotto due motivi a sostegno del loro ricorso, il primo vertente, in sostanza, sull'esistenza di una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e il secondo, proposto in via subordinata, vertente sul calcolo dell'ammenda inflitta. Detti motivi sono tuttavia stati respinti dal Tribunale.

Relativamente al calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta, il Tribunale ha ricordato che la necessità di garantire un effetto dissuasivo sufficiente all'ammenda esige che l'importo della stessa sia modulato al fine di tener conto dell'effetto perseguito sull'impresa cui essa è inflitta, con particolare riferimento alla sua capacità finanziaria. Il Tribunale ha quindi considerato che la Commissione aveva correttamente applicato all'importo di base dell'ammenda della Sony Corporation e della Sony Electronics un coefficiente moltiplicatore di 1,2 laddove non aveva applicato un coefficiente siffatto a taluni degli altri operatori coinvolti, le cui società controllanti realizzavano fatturati paragonabili o superiori a quelli della Sony Corporation e della Sony Electronics, ma le cui infrazioni non erano state imputate a dette controllanti. Non può pertanto essere contestato alla Commissione di aver applicato un coefficiente dissuasivo alla Sony Corporation e alla Sony Electronics mentre non aveva aumentato l'importo delle ammende inflitte ai menzionati operatori alla luce del fatturato totale e dei benefici realizzati dalle loro controllanti.